



Trento, 18 gennaio 2011  
AR/mm  
CIRCOLARE N. 02/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale

Il mese di dicembre 2010 è stato definitivamente sottoscritto l'accordo concernente "disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale".

Lo stesso si compone di 8 articoli che ora andremo ad analizzare uno ad uno precisando fin da subito che solo una parte di questi sono di immediato interesse per i comuni essendo una parte degli articoli di esclusivo interesse della provincia. Ricordiamo infine che dell'accordo dovrà essere fatta una presa d'atto e che l'accordo è scaricabile dal nostro sito nella sessione contratti.

L'art. 1 (*Inquadramento nella figura professionale di funzionario abilitato*) e l'art. 2 (*Inquadramento nel ruolo della Provincia di personale con qualifica di segretario comunale*) regolano le modalità di inquadramento di personale transitato nei ruoli della provincia autonoma di Trento; in particolare l'articolo 1 si preoccupa di normare le modalità di inquadramento di personale in possesso di abilitazione professionale che arriva nell'organico provinciale per mobilità, mentre l'articolo 2 si preoccupa di normare le modalità di inquadramento di segretari comunali che transitano nell'organico provinciale per mobilità.

L'articolo 3 (*Aspettativa per studio e ricerca scientifica*) si occupa di una particolare problematica che interessa solamente il personale provinciale addetto ad attività di ricerca.

L'articolo 4, (*Modalità applicative della procedura di progressione orizzontale*) inserito nel capo III che introduce disposizioni di modifica del vigente ordinamento professionale, si preoccupa di dare precise indicazioni atte a superare alcune difficoltà applicative legate in particolare alle procedure di progressione orizzontale.

Al *comma 1*, in particolare, precisa che per il personale che alla data di verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di progressione risulti alle dipendenze di un ente diverso da quello in cui risulta inquadrato alla data di decorrenza della progressione stessa, dovrà partecipare alla progressione nell'ente di provenienza, cioè nell'ente in cui era inquadrato alla data di verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di progressione, mentre il costo economico della progressione sarà sostenuto dall'ente di



successivo inquadramento con anticipo delle risorse finanziarie a valere sulle risorse riferite a future progressioni.

Al comma 2, invece, regola il caso in cui tra la data di verifica di sussistenza dei requisiti e la decorrenza della progressione stessa il dipendente abbia beneficiato di una progressione verticale; in questo caso il dipendente partecipa alla progressione orizzontale nella categoria/livello posseduto alla data di verifica dei requisiti, con successiva eventuale revisione dell'inquadramento economico nella categoria/livello di nuovo inquadramento.

**L'articolo 5** (*Integrazione art. 19 "Trattamento economico" vigente Ordinaro professionale*) chiarisce definitivamente che anche chi viene inquadrato, nello stesso ente, in un livello o in una categoria superiore, in esito ad una procedura di pubblico concorso, gode della tutela retributiva prevista dal comma 1, dell' articolo 19, dell'ordinamento professionale vigente, con mantenimento anche del maturato economico in godimento. In questo modo si garantisce la tutela economica della retribuzione non solo a chi acquisisce un inquadramento in livello o categoria superiore per procedura di mobilità interna, ma anche a coloro che modificano la loro posizione giuridica per concorso pubblico presso lo stesso ente.

**L'articolo 6** (*Norma transitoria per la progressione orizzontale*) introduce una norma transitoria da applicare alle progressioni orizzontali riferite al biennio 2008 – 2009.

Chi ha diritto alla progressione

Tutti i  **dipendenti che**  alla data del 31.12.2008  **possiedono i seguenti requisiti:**

1. hanno maturato **cinque anni di servizio** a tempo indeterminato nella seconda o terza posizione retributiva;
2. hanno ricevuto negli ultimi **5 anni valutazioni positive**;
3. **non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari** superiori al richiamo scritto nei due anni precedenti la progressione (2007 – 2008).

**In questa tornata le progressioni saranno** quindi **attribuite** a tutti i dipendenti dell'ente che abbiano i suddetti requisiti **senza la formazione di una graduatoria**; operativamente sarà pertanto sufficiente verificare quanti dipendenti hanno i requisiti richiesti e successivamente attribuire loro la progressione alla posizione retributiva superiore.

**Chi** al 31.12.2008 ha i requisiti elencati sopra ed **è in seconda posizione retributiva sarà collocato in terza posizione retributiva**, **Chi** al 31.12.2008 ha i requisiti elencati sopra ed **è in terza posizione retributiva sarà collocato in quarta posizione retributiva**. L'attribuzione della progressione sarà effettuata con uno specifico provvedimento che darà atto dell'individuazione dei dipendenti aventi diritto e del loro nuovo inquadramento economico.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'ordinamento vigente, **in occasione della presente progressione dovranno anche essere completate le attribuzioni di posizione economica superiore ai dipendenti ai quali nella precedente progressione del 2006 furono attribuiti i cc. dd. "acconti"**.

Decorrenza della progressione

La posizione economica superiore sarà attribuita a tutti i dipendenti che ne hanno i requisiti a far data dal **primo luglio 2009**.

**Tale data sarà quindi la decorrenza tanto** delle nuove posizioni retributive riconosciute ai dipendenti in forza della presente progressione, **quanto** delle posizioni retributive che dovranno essere riconosciute, a completamento della progressione, ai dipendenti ai quali nella precedente progressione del 2006 furono attribuiti i cc.dd. "acconti" ai sensi dell'art. 7, comma 6, dell'ordinamento professionale vigente.

**Art. 7 (Utilizzo delle risorse) comma 6.** "Negli Enti con meno di 200 dipendenti, le risorse residue non sufficienti per attribuire la posizione retributiva superiore sono corrisposte all'avente diritto a titolo di acconto riassorbibile all'atto della concreta attribuzione della posizione retributiva



superiore che sarà assegnata attingendo risorse dallo stanziamento per la progressione successiva”).

#### Finanziamento della progressione

Il finanziamento della progressione **avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 6 del vigente Ordinamento professionale, ossia con le risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento avvenuta negli anni 2007 e 2008; a tali risorse dovranno eventualmente essere aggiunte le risorse rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni (ciò potrebbe essere avvenuto perché nonostante la presenza di risorse, nell'ente non c'erano dipendenti con diritto alla progressione).**

Dalle risorse così determinate, prima di procedere al loro utilizzo per il finanziamento della presente progressione, **si dovranno detrarre i costi relativi al finanziamento dei passaggi dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale che ha maturato tale diritto dall'1 gennaio 2008 e dall'1 gennaio 2009 e i costi del completamento delle posizioni retributive ai dipendenti che nella progressione del 2006 erano stati assegnati "acconti" ai sensi dell'art. 7, c. 6, già richiamato.**

Qualora i **fondi** dell'ente, determinati nel modo descritto nel precedente paragrafo, **risultino insufficienti o addirittura manchino del tutto**, ai sensi del protocollo di finanza locale, **la Provincia garantirà**, attraverso uno specifico trasferimento in parte corrente, **le risorse necessarie a finanziare le progressioni in parola.**

**N.B.:** Le precise modalità con le quali dovranno essere richiesti i suddetti trasferimenti alla PAT saranno comunicate successivamente.

#### Modalità di calcolo delle risorse

Per il calcolo delle risorse da mettere a disposizione a finanziamento della progressione in parola l'ente dovrà procedere nel seguente modo:

- a) **determinare le economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento negli anni 2007 e 2008;**
- b) **aggiungere le risorse eventualmente rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni**
- c) **detrarre dalle risorse così quantificate le spese sostenute per il finanziamento dei passaggi dalla prima alla seconda posizione retributiva decorrenti al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009;**
- d) **detrarre dalle economie quantificate sub precedente lettera a) le spese sostenute per finanziare il completamento dell'attribuzione della posizione retributiva per i dipendenti ai quali nella progressione 2006 era stato attribuito il c.d. "acconto su future progressioni".**

#### Utilizzo delle risorse

- a) verificare quanti dipendenti hanno diritto alla progressione economica;
- b) determinare il costo annuale della suddetta progressione;
- c) detrarre il costo della progressione dalle risorse a disposizione quantificate con le modalità descritte al precedente paragrafo (modalità di calcolo delle risorse).

**L'eventuale disavanzo così determinato concretizzerà l'importo del trasferimento che potrà essere richiesto alla Provincia.**

Facciamo qualche esempio per chiarire

**ENTE A:**

- a) pensionamenti:



- nel 2007: 1 dipendente categoria C evoluto, 4<sup>a</sup> posizione retributiva
- nel 2008: 1 dipendente categoria B evoluto, 4<sup>a</sup> posizione retributiva

b) determinazione economie di gestione:

dipendente cessato nel 2007: - differenza stipendiale annua, 13<sup>a</sup> inclusa, tra la posizione posseduta alla cessazione e livello retributivo d'ingresso sul medesimo inquadramento (differenza stipendiale tra tabellare della 4<sup>a</sup> e della prima posizione retributiva del C evoluto nel 2007) € 2.509,00;

- maturato economico posseduto dal dipendente cessato € 600,00 (ipotesi);

dipendente cessato nel 2008: - differenza stipendiale annua, 13<sup>a</sup> inclusa, tra la posizione posseduta alla cessazione e livello retributivo d'ingresso sul medesimo inquadramento (differenza stipendiale tra tabellare della 4<sup>a</sup> e della prima posizione retributiva del B evoluto nel 2008) € 1.547,00;

- maturato economico posseduto dal dipendente cessato € 0,00 (ipotesi).

Risorse rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni: € 500,00

(Per agevolare il calcolo alleghiamo alla circolare una tabella - allegato 1 - che riporta le differenze della retribuzione tabellare negli anni 2007 e 2008 tra la I posizione retributiva e le posizioni retributive superiori nelle varie categorie di inquadramento previste dall'ordinamento del personale. Per quanto riguarda il maturato economico, l'importo da considerare non potrà che essere ricavato direttamente dalla scheda di inquadramento economica del dipendente cessato).

c) determinazione costi da detrarre dalle economie di gestione:

dipendente di categoria C base a cui è stata attribuita la seconda posizione retributiva al 01.01.2008: € 559,00

completamento dell'attribuzione della posizione retributiva ad un dipendente al quale, nella progressione 2006, era stato attribuito l'anticipo su future progressioni: € 350,00

d) determinazione della spesa da sostenere:

individuazione dei dipendenti che hanno diritto alla progressione, supponiamo 3 dipendenti:

- un Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.

- un Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.

- un Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r.

Costo della progressione

- Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r. : € 1.118,00

- Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r. : € 1.274,00

- Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r. : € 533,00

(per agevolare il calcolo alleghiamo alla circolare una tabella - allegato 2 - che riporta le differenze della retribuzione tabellare nell'anno 2009 tra la II e la III e tra la III e la IV posizione retributiva nelle varie categorie di inquadramento previste dall'ordinamento del personale).

e) verifica della disponibilità:

somma economie di gestione:

€ 2.509,00 + € 600,00 (cessazione per pensionamento del 2007)

€ 1.547,00 + € 000,00 (cessazione per pensionamento del 2008)

risorse rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni:

€ 500,00

Costi da detrarre dalle economie di gestione:



€ 559,00 (attribuzione II posizione retributiva al 01.01.2008)  
€ 350,00 (completamento dell'attribuzione della posizione retributiva)  
Somma spesa per progressioni:  
€ 1.118,00 Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.  
€ 1.274,00 Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.  
€ 533,00 Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r.  
Totale economie – costi detrarre da economie - totale spesa per progressioni = disponibilità  
€ (4.656,00+500,00) - € 909,00 - € 2.925,00 = € 1.322,00  
**In questo esempio l'ente ha la disponibilità finanziaria per dar corso alla progressione**

**ENTE B:**

a) pensionamenti:

- nel 2007: **nessun pensionamento**
- nel 2008: **1 dipendente categoria B evoluto, 4<sup>a</sup> posizione retributiva**

b) determinazione economie di gestione:

nessun dipendente cessato per pensionamento nel 2007;

dipendente cessato nel 2008:- differenza stipendiale annua, 13<sup>a</sup> inclusa, tra la posizione posseduta alla cessazione e livello retributivo d'ingresso sul medesimo inquadramento (differenza stipendiale tra tabellare della 4<sup>a</sup> e della prima posizione retributiva del B evoluto nel 2008) € 1.547,00;  
- maturato economico posseduto dal dipendente cessato € 0,00 (ipotesi).

Risorse rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni: € 0,00

(Per agevolare il calcolo alleghiamo alla circolare una tabella - allegato 1 - che riporta le differenze della retribuzione tabellare negli anni 2007 e 2008 tra la I posizione retributiva e le posizioni retributive superiori nelle varie categorie di inquadramento previste dall'ordinamento del personale. Per quanto riguarda il maturato economico, l'importo da considerare non potrà che essere ricavato direttamente dalla scheda di inquadramento economica del dipendente cessato).

c) determinazione costi da detrarre dalle economie di gestione:

nessuno

d) determinazione della spesa da sostenere:

individuazione dei dipendenti che hanno diritto alla progressione, supponiamo 3 dipendenti:

- un Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.
- un Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.
- un Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r.

Costo della progressione

- Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r. : € 1.118,00
- Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r. : € 1.274,00
- Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r. : € 533,00

(per agevolare il calcolo alleghiamo alla circolare una tabella - allegato 2 - che riporta le differenze della retribuzione tabellare nell'anno 2009 tra la II e la III e tra la III e la IV posizione retributiva nelle varie categorie di inquadramento previste dall'ordinamento del personale).

e) verifica della disponibilità:

somma economie di gestione:

€ 1.547,00 + € 000,00 (cessazione per pensionamento del 2008)

risorse rimaste nelle casse dell'ente dalle precedenti progressioni:



## Consorzio dei Comuni Trentini

€ 0,00

Costi da detrarre dalle economie di gestione:

**nessuno**

Somma spesa per progressioni:

€ 1.118,00 Cb dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.

€ 1.274,00 Ce dalla 3<sup>a</sup> p.r. alla 4<sup>a</sup> p.r.

€ 533,00 Be dalla 2<sup>a</sup> p.r. alla 3<sup>a</sup> p.r.

Totale economie – costi detrarre da economie - totale spesa per progressioni = disponibilità

€ 1.547,00 - € 00,00 - € 2.925,00 = - € 1.378,00

**In questo esempio l'ente non ha la disponibilità finanziaria sufficiente per dar corso alla progressione; potrà chiedere alla PAT l'importo mancante di € 1.378,00 + relativi oneri**

<sup>a</sup> N.B.: In tutta la procedura di calcolo per la determinazione delle risorse necessarie per attuare la progressione orizzontale non dovrà essere considerato l'eventuale sbilancio proveniente da precedenti procedure di progressione. È infatti possibile che qualche piccolo ente, qualche consorzio di vigilanza boschiva, ecc. abbia ancora da recuperare lo sbilancio dovuto alle progressioni attribuite nel 2003, ebbene questo sbilancio non dovrà essere considerato per il calcolo delle risorse da mettere a disposizione per la procedura di progressione in parola.

Ricordiamo, infine, che la presente progressione potrà essere fatta solamente se sono state completate le procedure di progressione previste dai contratti collettivi precedenti.


L'articolo 7 riguarda solamente il personale provinciale.

L'articolo 8, il primo comma riguarda solamente il personale provinciale, mentre il secondo comma esprime una dichiarazione d'intenti delle parti per l'analisi della posizione di chi si trova già in 4<sup>a</sup> posizione retributiva in occasione di una futura sede negoziale.


Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente  
dott. Marino Simoni



All.



Differenze stipendiali anni 2007 – 2008 (ALLEGATO 1)

2007

	DIFFERENZA III/I CON 13 <sup>A</sup>	DIFFERENZA III/I CON 13 <sup>A</sup>	DIFFERENZA IV/I CON 13 <sup>A</sup>
A	€ 403,00	€ 845,00	€ 1.261,00
Bb	€ 455,00	€ 923,00	€ 1.352,00
Be	€ 507,00	€ 1.001,00	€ 1.495,00
Cb	€ 546,00	€ 1.079,00	€ 2.119,00
Ce	€ 689,00	€ 1.326,00	€ 2.509,00
Db	€ 754,00	€ 1.495,00	€ 2.262,00
De	€ 832,00	€ 1.664,00	€ 2.496,00

1/1/2008

A	€ 416,00	€ 884,00	€ 1.313,00
Bb	€ 468,00	€ 949,00	€ 1.391,00
Be	€ 520,00	€ 1.027,00	€ 1.547,00
Cb	€ 559,00	€ 1.105,00	€ 2.184,00
Ce	€ 702,00	€ 1.352,00	€ 2.587,00
Db	€ 793,00	€ 1.547,00	€ 2.340,00
De	€ 845,00	€ 1.716,00	€ 2.574,00

1/7/2008

A	€ 429,00	€ 897,00	€ 1.326,00
Bb	€ 481,00	€ 962,00	€ 1.417,00
Be	€ 520,00	€ 1.040,00	€ 1.560,00
Cb	€ 572,00	€ 1.131,00	€ 2.223,00
Ce	€ 728,00	€ 1.391,00	€ 2.626,00
Db	€ 793,00	€ 1.573,00	€ 2.366,00
De	€ 871,00	€ 1.742,00	€ 2.613,00



Costo delle progressioni anno 2009 (ALLEGATO 2)

	COSTO ANNUO PROGRESSIONE II - III CON 13 <sup>A</sup>	COSTO ANNUO PROGRESSIONE III - IV CON 13 <sup>A</sup>
A	€ 481,00	€ 442,00
Bb	€ 494,00	€ 455,00
Be	€ 533,00	€ 533,00
Cb	€ 572,00	€ 1.118,00
Ce	€ 676,00	€ 1.274,00
Db	€ 793,00	€ 806,00
De	€ 897,00	€ 884,00



## **AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2846 di data 10 dicembre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale, il giorno 27 dicembre 2010, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – Presidente

Integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica      firmato

C.I.S.L. FPS                              firmato

U.I.L. FPL – Enti locali              firmato

Fe.N.A.L.T.                              firmato

### **CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO**

l'accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale.

**ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED AL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL VIGENTE CCPL**

**Art. 1**

**Inquadramento nella figura professionale di funzionario abilitato**

1. Il personale transitato in Provincia per effetto di processi di mobilità o a seguito di trasferimento di competenze, inquadrato presso l'ente di provenienza in categoria e figure professionali alle quali abbia avuto accesso mediante concorso pubblico, è inquadrato dalla data di passaggio alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento nelle figure professionali di funzionario abilitato qualora in possesso della connessa abilitazione all'esercizio della professione all'atto del passaggio stesso.

**Art. 2**

**Inquadramento nel ruolo della Provincia di personale con qualifica di segretario comunale**

1. Il personale con qualifica di segretario comunale che transita volontariamente nel ruolo della Provincia autonoma di Trento è inquadrato nella figura professionale di funzionario esperto, indirizzo amministrativo-organizzativo, categoria D, livello evoluto.

2. Al personale interessato dal presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali per il livello evoluto della categoria D con riferimento alla posizione retributiva spettante ai singoli sulla base della ricostruzione economica operata secondo i criteri che hanno determinato, nei confronti del rimanente personale provinciale, il passaggio alle posizioni retributive successive alla prima.

3. L'eventuale differenza tra il trattamento economico di natura fondamentale tabellare (ad esclusione delle voci connesse alla specifica qualifica) in godimento presso l'ente di provenienza e quello attribuito all'atto dell'inquadramento ai sensi del precedente comma 2, è riassorbibile con il 25% dei futuri miglioramenti. Per il personale già inquadrato alle dipendenze della Provincia, la predetta riassorbibilità opera dal 24 ottobre 2008.

4. Nell'eventuale periodo di comando che precede l'inquadramento nel ruolo della Provincia, al personale con qualifica di segretario comunale spetta il trattamento economico di natura fondamentale tabellare in godimento presso l'ente di appartenenza, ad esclusione delle voci

connesse alla specifica qualifica.

## **CAPO II**

### **DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MESSO A DISPOSIZIONE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA**

#### **Art. 3**

##### **Aspettativa per studio e ricerca scientifica**

1. Il personale tecnico addetto ad attività di ricerca può recarsi, a domanda o nell'ambito di progetti di ricerca cui partecipi la Fondazione, con o senza il riconoscimento della retribuzione a carico dell'Amministrazione di appartenenza, presso Istituti o Laboratori esterni, nonché presso Istituzioni Internazionali e comunitarie, per motivi di studio o di ricerca scientifica, dei quali la Fondazione riconosca l'utilità. Il servizio presso terzi o l'aspettativa non possono avere durata superiore a quattro anni nel decennio.
2. I periodi di servizio presso terzi o di aspettativa di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con domanda contenente l'indicazione dei motivi dell'attività di studio e ricerca scientifica che intende svolgere e sono concessi dall'Amministrazione di appartenenza, previa valutazione dell'interesse della Fondazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e di ricerca.
3. I periodi di servizio disciplinati dal presente articolo per motivi di studio o di ricerca scientifica, qualora retribuiti, sono validi a tutti gli effetti. Durante tali periodi il dipendente mantiene il normale trattamento economico, fatta eccezione per le indennità di carattere particolare, salvo che non usufruisca di trattamento economico da parte degli Istituti o laboratori esterni o da parte delle istituzioni Internazionali o comunitarie.
4. Il dipendente mantiene il normale trattamento economico anche qualora benefici solo di borse di studio, di premi o di contributi complessivamente di importo inferiore al trattamento di trasferta all'estero, ovvero ciò sia previsto da accordi con istituzioni Internazionali o comunitarie. Quando la retribuzione corrisposta al dipendente da detti Istituti o Laboratori risulti invece superiore al trattamento di trasferta all'estero ma l'eccedenza rispetto a detto trattamento risulti inferiore alla retribuzione dovutagli dall'Istituto, al personale stesso può essere concesso un assegno di importo pari alla differenza tra i due trattamenti.
5. Permane a carico dell'Amministrazione e del personale nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nell'ipotesi di congedo per motivi di studio senza assegni.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

#### **Art. 4**

##### **Modalità applicative della procedura di progressione orizzontale**

1. Nei confronti del personale che, alla data di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di progressione orizzontale, risulti alle dipendenze di un ente diverso da quello in cui risulta inquadrato alla data di decorrenza della progressione stessa, la valutazione del requisiti è effettuata dall'ente di provenienza che provvede a comunicare l'eventuale diritto all'ente di attuale inquadramento. Le risorse necessarie per il finanziamento della predetta progressione sono a carico dell'ente di appartenenza alla data di decorrenza della progressione anche a valere sulle risorse destinate alle future progressioni.

2. Il personale che, nel periodo intercorrente tra la data di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura di progressione orizzontale e la data di decorrenza della progressione stessa abbia beneficiato di una progressione verticale, partecipa comunque alla procedura di progressione orizzontale nella categoria/livello rivestiti alla data di verifica dei requisiti, con successiva eventuale revisione dell'inquadramento economico nella nuova categoria/livello.

#### **Art. 5**

#### **Integrazione art. 19 "Trattamento economico" vigente Ordinamento professionale**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 "Trattamento economico" dell'Ordinamento professionale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008, è inserito il seguente comma:

"1 bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche al personale che, presso l'ente di appartenenza, è inquadrato in livello o categoria superiore in esito a procedure concorsuali pubbliche bandite dal medesimo ente."

#### **Art. 6**

#### **Norma transitoria per la progressione orizzontale**

1. Relativamente al biennio contrattuale 2008-2009, ai fini del finanziamento della progressione orizzontale alla terza e quarta posizione, con decorrenza 1° luglio 2009, del personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro forme associative, delle A.P.S.P., dei Comprensori e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 10 e 11 del vigente Ordinamento professionale maturati alla data del 31 dicembre 2008, sono rese disponibili le risorse previste dall'art. 6 del vigente Ordinamento professionale (risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento), da utilizzarsi prioritariamente, come previsto dall'art. 9 del medesimo Ordinamento professionale, per il finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale che ha maturato tale diritto dall'1 gennaio 2008 e dall'1 gennaio 2009 e del completamento delle posizioni di cui all'art. 7, c. 6, del vigente Ordinamento professionale, e ulteriormente decurtate delle risorse utilizzate per progressioni alla terza e quarta posizione in applicazione di disposizioni speciali previste da accordi sottoscritti a partire dal 20 aprile 2007.

2. Per le A.P.S.P., le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatto salvo, per le Aziende che non ne abbiano la disponibilità, la possibilità di portare in diminuzione delle future risorse che si renderanno disponibili per le medesime finalità eventuali disavanzi determinatisi a seguito dell'applicazione del presente articolo.

3. Per il Consiglio provinciale, le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatta salva la possibilità di determinare le stesse in modo proporzionale alle risorse rese disponibili dalla Provincia per i propri dipendenti.

#### **Art. 7**

### **Inquadramento di idonei alle procedure di progressione verticale**

1. Il personale provinciale inserito nelle graduatorie formate nell'ambito delle procedure già concluse ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo ordinamento professionale di data 8 marzo 2000 conserva l'idoneità acquisita ancorché in presenza di graduatorie scadute fino al 31.12.2010.
2. L'inquadramento nella categoria superiore a quella di appartenenza avviene dalla data di effettiva attribuzione delle mansioni correlate alla nuova figura professionale.

### **Art. 8 Norma finale**

1. In sede di accordo di settore per la Provincia, le parti provvederanno a definire le modalità di inquadramento del personale dipendente della Provincia autonoma di Trento proveniente per mobilità da enti del comparto Autonomie locali con diversità di inquadramento da omogeneizzare.
2. In occasione di una futura sede negoziale in materia di progressioni economiche orizzontali, le parti si impegnano ad esaminare in particolare la posizione del personale collocato in 4° posizione-retributiva e a valutare l'integrazione del maturato economico di cui all'art. 7, comma 3, dell'Accordo per il biennio economico 2006-2007 di data 20 aprile 2007.